

CAMERA DEI DEPUTATI N. 265

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

LUCCHESI, MEUCCI, MERLI, MARTONI, AMADEI LEONETTO

Presentata il 25 luglio 1968

Tutela dei lavoratori civili italiani dipendenti da organismi militari internazionali e relativi enti collaterali e da forze armate di singoli Stati esteri, membri della Comunità atlantica, dislocate in Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — È noto come sul finire del 1967 alcuni nostri colleghi della passata legislatura presentarono una proposta di legge intesa a stabilire norme per la tutela dei nostri lavoratori dipendenti dai predetti enti ed organismi.

Con quella proposta i nostri colleghi intendevano dare a detti lavoratori uno stato giuridico definitivo, una tutela dei loro diritti, una stabilità ed una sicurezza corrispondenti alle delicate prestazioni date.

Si tratta di circa 5.000 cittadini italiani che prestano tale opera da quasi 18 anni senza alcuna garanzia e senza alcuna tutela.

Le considerazioni che spinsero allora quei nostri colleghi a presentare la proposta di legge n. 4666 sono tuttora valide, anzi di più, in presenza di licenziamenti già avvenuti o minacciati.

Pertanto tali considerazioni e valutazioni si intendono interamente riprese nella presente proposta di legge il cui testo rimane identico per le anzidette ragioni.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Sono da considerarsi lavoratori degli organismi temporanei internazionali, agli effetti della presente legge, i cittadini italiani che per oltre cinque anni abbiano prestato servizio continuativo in Italia o all'estero presso organismi sorti in virtù del Trattato nord atlantico, come qui appresso specificato:

1) lavoratori civili italiani a statuto internazionale dipendenti dalla NATO appartenenti alle categorie specificate nel paragrafo 2,

articolo 7, del protocollo di Parigi in data 28 agosto 1952, sullo stato dei Quartieri generali militari internazionali creati in virtù del Trattato nord atlantico, ratificato dall'Italia con legge del 30 novembre 1955, n. 1338 (*Gazzetta ufficiale* dell'11 agosto 1965, n. 8);

2) lavoratori civili italiani a statuto locale dipendenti dalla NATO di cui al paragrafo 4 dell'articolo 9 della Convenzione di Londra, in data 19 giugno 1951, fra gli Stati parti del Trattato nord atlantico, ratificata dall'Italia con legge del 30 novembre 1955, n. 1335 (*Gazzetta ufficiale* del 10 gennaio 1965, n. 7) al quale fa rinvio l'articolo 3, comma 2, del richiamato accordo di Parigi del 28 agosto 1952;

3) lavoratori civili italiani dipendenti da forze armate di Paesi membri della NATO dislocate in Italia, contemplati al paragrafo 4 dell'articolo 9 del citato protocollo di Parigi del 28 agosto 1952;

4) lavoratori civili italiani a statuto internazionale o a statuto locale dipendenti da altri organismi militari o civili della NATO, non contemplati nei precedenti commi 1 e 2, dislocati in Italia in virtù del Trattato nord atlantico;

5) lavoratori civili italiani a statuto locale dipendenti da organismi civili statali di paesi esteri aderenti al Trattato nord atlantico aventi forze armate dislocate nel territorio italiano e che adempiono a compiti collaterali per le necessità inerenti al funzionamento di dette forze armate.

ART. 2.

Il Governo della Repubblica italiana è autorizzato ad emanare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge norme generali e speciali per l'inquadramento dei dipendenti civili italiani degli organismi temporanei internazionali dislocati in Italia o all'estero, definiti all'articolo 1 presso il Ministero della difesa, in un ruolo speciale aggiunto provvedendo, in caso di licenziamento dei lavoratori dall'organismo di appartenenza:

1) alla loro riassunzione presso enti dello Stato, aziende di Stato, Enti parastatali ed a partecipazione statale;

2) a disciplinare e ad uniformare il trattamento dell'assicurazione contro le malattie, nonché a garantire il diritto alla pensione, uniformando i criteri di erogazione delle prestazioni pensionistiche;

3) a costituire per i dipendenti NATO, di cui al punto 1 dell'articolo 1. un sistema

pensionistico e previdenziale che assicurati ad essi, dopo la cessazione del servizio per limiti di età, un trattamento non inferiore a quello previsto per i dipendenti dello Stato;

4) a determinare il sistema attraverso il quale i lavoratori indicati all'articolo 1 possono accedere e sono immessi nel ruolo speciale aggiunto, sulla base dei requisiti e dei titoli idonei, e dei criteri di identificazione delle categorie e delle qualifiche;

5) a garantire che gli anni di servizio prestato alle dipendenze degli organismi temporanei internazionali dislocati in Italia siano considerati validi a tutti gli effetti e relativamente al trattamento pensionistico.

ART. 3.

Nell'emanazione delle norme di cui ai precedenti articoli il Governo si rifarà alle norme sulla tutela del segreto stabilite dagli accordi internazionali, in particolare nella condotta delle indagini sulle mansioni e sui compiti dei lavoratori presso gli organismi di appartenenza, per il rilevamento dei dati necessari alla formazione del ruolo.